



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Presidente

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari

Membro di designazione rappresentativa
dei clienti

Relatore

Seduta del 11/09/2020

FATTO

Il ricorrente lamenta, con riferimento a **n. 1 BFP, serie Q/P**, il mancato rimborso delle somme spettanti:

- a termini dei rendimenti stampigliati sul retro.

Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute.

In particolare parte Ricorrente afferma:

- di essere intestatario di n. 1 BFP: serie Q/P; numero 000.XXX dell'importo di lire 500.000, sottoscritto in data 30/03/1989;
- sul retro di tale buono è riportata un timbro con una tabella che prevede determinati tassi di interessi dal 1° al 20° anno, ma che nulla prevede dal 21° al 30° anno;
- in data 27/03/2019, il buono veniva rimborsato tramite il pagamento da parte dell'intermediario dell'importo di € 2.746,14;

la somma rimborsata è ben inferiore rispetto a quanto previsto dalla tabella posta sul retro del buono.



L'intermediario resiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato e afferma che il buono controverso appartiene alla serie Q, istituita con il D.M. 13/06/1986 pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986. Il relativo rendimento è stato calcolato da Poste Italiane secondo i saggi di interesse stabiliti dal citato Decreto.

Dal 21° al 30° anno i titoli usufruiscono di un interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice e pertanto gli interessi sono quelli previsti per la serie Q anche dal 20° al 30° anno ovvero 12,00% al netto della ritenuta del 12,50%.

Secondo quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%.

Gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva

Sulla stessa linea il parere di Cassa Depositi e Prestiti. In particolare, nella risoluzione del 09/05/2000 n. 58 del Ministero delle Finanze è così riportato: "Al riguardo, va precisato che la ritenuta da applicarsi ai sensi dell'art. 2 del citato d.l. n. 556 del 1986 continua ad essere quella del 12,50%".

A sostegno di quanto dedotto riporta evidenza estratta dal sito web di Cassa Depositi e Prestiti, da cui risulta il calcolo dei rendimenti e degli interessi maturati nel tempo, corrispondenti al valore di rimborso indicato al cliente, al netto dell'imposta di bollo.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'**art. 173 del D.P.R. 156/1997** stabilisce che "**Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie**"¹;

- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro:
 - qualora il **decreto modificativo dei tassi sia antecedente** alla data di emissione del buono, "*si ritiene che possa essersi ingenerato un **legittimo affidamento** relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso*" (cfr., *ex multis*, di recente, **Coll. di Roma dec. n. 15200/18**);
 - allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante **apposizione del timbro** recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'**affidamento del sottoscrittore** circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, di recente, **Coll. di Roma dec. n. 10738/18**);
 - tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando "*l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le **complete determinazioni ministeriali** (mancando la parte relativa*



*al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno” (ex multis, cfr., ex multis, di recente, **Coll. di Roma dec. n. 19053/18**).*

- tale orientamento è stato di recente confermato dal **Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/2020)**, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della **serie “Q/P”**, emessi utilizzando il modello della serie “P” e sui quali è stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019, rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente **principio di diritto**: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione e dedotto quanto già rimborsato in relazione al medesimo periodo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1